

Oggetto: maggiorazione in quota A

Publicata la 22^a sentenza della Corte dei Conti favorevole al computo in quota "A" della maggiorazione della retribuzione di posizione ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali: è quella della Sezione Giurisdizionale della Sardegna n. 264 del 10 maggio 2011, che così si esprime:

"...considerato che la retribuzione di posizione, secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 334/1997, prorogato sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992, anche la relativa maggiorazione, che costituisce parte variabile della stessa e partecipa della medesima natura previdenziale, va inclusa nella c.d. quota A, trattandosi di emolumento connotato da fissità e continuità, pur se parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 786/2010; Sez. Emilia Romagna n. 1854/2010; Sez. Piemonte n. 188/2010)".

A questo punto, l'INPDAP dovrebbe ragionevolmente decidersi a revocare le proprie note operative n. 11/06 e n. 23/11 che affermano l'esatto contrario, in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso Istituto di previdenza con la circolare n. 20/02 fatta propria dalle SS.RR. della Corte dei Conti con sentenza n. 2/09.

Le rimanenti 21 sentenze della Corte dei Conti favorevoli alla quiescibilità nella quota "A" della pensione della predetta maggiorazione sono le seguenti:

Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sentenza n. 2/09;

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza n. 674/10;

Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza n.432/09;

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, sentenze nn. 929/08, 686/09, 688/09, 804/09, 207/10, 294/10, 500/10, 209/11, 392/11 e 538/11;

Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenze nn. 22/10, 134/10, 188/10 e 84/11;

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1426/11;

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 2162/10;

Sezione Giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, sentenza n. 1854/10;

Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, sentenza n. 973/09.

Adesso dopo l'emanazione della legge di stabilità non dovrebbero esservi dubbi sull'inserimento in quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione

Carmelo Carlino e Vito Continella

23 novembre 2011